

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero

Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione Condanna Pena detentiva Pena sia detentiva che pecuniaria Pena non specificata Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civileQuantum Altri elementi 1* Grado 2* Grado precedente cassazione Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio Lesioni Morte

Soggetto leso

 Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

In qualità di dirigente delegato di una società e di direttore di cantiere della stessa società, non attuava quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e ometteva di avvisare il datore di lavoro di quanto da lui direttamente riscontrato, in particolare quanto ai punti in cui lo stesso piano prevedeva che: "le macchine dovranno essere dotate di dispositivi di illuminazione; la catena escavatrice dovrà essere dotata di griglia di protezione e dovrà avere pulsanti sonori di stop e allarme".

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Il ricorrente non ha compiutamente contestato di essere dirigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. N. 81 del 2008, secondo cui il dirigente è la persona che, «in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa». Come correttamente rilevato dal Tribunale, egli ha meramente allegato la mancanza di poteri di gestione e ha fatto riferimento ad una delega di funzioni non necessaria nel caso di specie, essendo pacifico che egli rivestisse, appunto, la qualità di dirigente e fosse, per ciò solo, destinatario degli obblighi fissati dall'art. 18 dello stesso d.lgs. .

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €.1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.